

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 351

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, a compensazione di sgravi tributari disposti per calamità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962

Presentato alla Presidenza il 27 agosto 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, autorizza il Ministro delle finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale che abbiano provocato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi rustici, a disporre lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali per le zone agrarie all'uopo delimitate.

I successivi articoli 10 e 12 prevedono l'assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre dalle province, dai comuni e dai consorzi di bonifica a copertura delle minori entrate ad essi derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di sgravio per gli eventi naturali verificatisi — come stabilito dall'articolo 19 — dal giugno 1958 al 13 agosto 1960 (data di entrata in vigore della richiamata legge n. 739).

Con le leggi 14 febbraio 1964, n. 38, 6 aprile 1965, n. 351, 26 luglio 1965, n. 969, e 29 novembre 1965, n. 1314, gli interventi statali, per le finalità in questione, sono stati estesi agli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 1° marzo 1962, senza alcuna limitazione di tempo.

Sono, così, rimasti esclusi dalle provvidenze statali gli sgravi tributari conseguenti agli eventi dannosi ricadenti nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962, con riflessi sulla situazione economico-finanziaria degli Enti locali che, privi di cespiti delegabili, non hanno potuto coprire la minore entrata con mutui a condizioni ordinarie.

Il presente disegno di legge è, appunto, inteso a colmare la lacuna legislativa esistente nelle vigenti disposizioni che regolano la materia.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni in ciascun anno finanziario dal 1968 al 1997 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a compensazione di sgravi tributari disposti in virtù dell'articolo 9 della stessa legge in dipendenza di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.

ART. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.